

**REGOLAMENTO (CE) N. 160/96 DELLA COMMISSIONE
del 29 gennaio 1996**

che fissa l'elenco per il 1996 dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati a pescare la sogliola in determinate zone della Comunità, utilizzando reti a strascico a pali, la cui lunghezza complessiva superi i 9 metri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3094/86 del Consiglio, del 7 ottobre 1986, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2251/95 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 3554/90 della Commissione, del 10 dicembre 1990, che stabilisce le modalità per redigere la lista dei pescherecci la cui lunghezza fuori tutto superi gli 8 metri e che sono autorizzati a pescare la sogliola in alcune zone della Comunità, utilizzando reti a strascico a pali la cui lunghezza complessiva superi i 9 metri ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3407/93 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

considerando che, ai termini dell'articolo 9, paragrafo 3, lettera c) del regolamento (CEE) n. 3094/86, occorre redigere un elenco annuale dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 8 metri autorizzati a pescare la sogliola nelle zone menzionate alla lettera a) del presente paragrafo, con reti a strascico a pali la cui lunghezza complessiva superi i 9 metri;

considerando che l'inclusione nell'elenco non pregiudica l'applicazione di altre misure per la conservazione delle

risorse della pesca previste o adottate in conformità del regolamento (CEE) n. 3094/86 o del regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio ⁽⁵⁾;

considerando che è necessario fissare detto elenco secondo le modalità definite dal regolamento (CEE) n. 3554/90,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco dei pescherecci autorizzati, per il 1996, a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, lettera c) del regolamento (CEE) n. 3094/86, ad usare reti a strascico a pali la cui lunghezza complessiva superi 9 metri entro le zone menzionate alla lettera a) di questo paragrafo, è riportato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 1996.

Per la Commissione

Emma BONINO

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 288 dell'11. 10. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 230 del 27. 9. 1995, pag. 11.

⁽³⁾ GU n. L 346 dell'11. 12. 1990, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU n. L 310 del 14. 12. 1993, pag. 19.

⁽⁵⁾ GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1.